

N. R.G. 1167/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1167/2018 promossa da:

rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro PONTREMOLI, come da mandato in calce all'atto di citazione,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA MAZZINI 100 – SARZANA

attrice

contro

•
rappresentata e difesa dagli Avv.ti e , come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in

convenuta

CONCLUSIONI

Come precisate all'udienza dell'11 gennaio 2022:

per l'attrice:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis per le causali di cui in premessa:

Nel rito:

- dichiarare inutilizzabile il documento 12 prodotto della convenuta;

- dichiarare inutilizzabili i risultati e le conclusioni della perizia eseguita nella fase precedente cautelare;

Nel merito:

- accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione effettuata da _____ in danno dell'attrice presso la banca dati CRIF SPA (con sede in Bologna, via M. Fantin n. 1-3) e presso qualsiasi altra banca dati del sistema Eurisc e, per l'effetto, condannarla, in persona del legale rapp.te, alla cancellazione del pregiudizievole ed al risarcimento dei danni tutti, materiali e personali, patiti e patiendi in ragione dei fatti sopra descritti, mediante il pagamento della somma di euro 8.916,00 o somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo effettivo; con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.

Per la convenuta:

“In via principale nel merito: respingere tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto. Con il favore delle spese, anche generali, e delle competenze del giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 15 maggio 2018 _____ conveniva in giudizio _____ esponendo di avere appreso che il suo nominativo era stato segnalato presso la banca dati CRIF s.p.a. dalla finanziaria odierna convenuta, per non avere onorato un finanziamento asseritamente sottoscritto insieme all'ex coniuge.

La segnalazione era avvenuta senza preavviso, in violazione degli obblighi di legge, anche se il Tribunale, adito in via cautelare per la cancellazione della stessa, aveva ritenuto raggiunta la prova sommaria dell'invio dell'avviso attraverso il servizio “Formula Certa” tramite corriere Nexive.

L'attrice contestava l'idoneità del servizio in questione a fornire la prova dell'avvenuto recapito al destinatario, risolvendosi in un mero sistema satellitare di tracciabilità che avrebbe potuto al più fornire qualche indicazione sul luogo ove l'addetto al recapito avrebbe lasciato il plico prima di allontanarsi, senza curarsi che il destinatario l'avesse effettivamente ricevuto.

Contestava inoltre di avere sottoscritto il contratto di finanziamento, il cui inadempimento aveva determinato l'illegittima segnalazione.

Lamentava quindi di avere subito un danno non patrimoniale per lesione della propria reputazione, nonché un danno patrimoniale per essersi vista rifiutare una richiesta di finanziamento a causa della ridetta segnalazione.

Sulla scorta di tali premesse, concludeva per la condanna della convenuta alla cancellazione dell'iscrizione ed al risarcimento dei danni patiti, da quantificarsi equitativamente nell'importo di euro 8.916,00, pari al doppio della somma segnalata.

, ritualmente intimata, si costituiva in giudizio esponendo di avere inviato all'attrice un preavviso di segnalazione in data 16 febbraio 2016 mediante il servizio Posta Certa di Nexive, modalità di spedizione reputata valida e corretta dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria, alla quale aveva aderito anche questo Tribunale nel procedimento ex art. 700 c.p.c. conclusosi con provvedimento di rigetto della domanda dell'odierna attrice, confermato in sede di reclamo.

Quanto al disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, _____evidenziava che la questione era già stata affrontata e risolta nel procedimento d'urgenza *ante causam*, nel corso del quale era stata disposta perizia grafologica che aveva confermato la riferibilità all'attrice delle firme apposte sul contratto.

Contestata infine la mancata prova dei danni genericamente allegati, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda avversaria.

La domanda attorea è parzialmente fondata, nei limiti che si vanno ad esporre.

Occorre premettere che esistono due diversi sistemi di raccolta dati sui contratti di finanziamento stipulati da istituti bancari e società finanziarie: da un lato vi sono i c.d. S.I.C. (Sistemi di informazione creditizia), soggetti privati (tra i più noti Experian – Cerved Information Service s.p.a., CRIF e C.T.C.) che raccolgono dati sia di natura positiva che di natura negativa relativi ai contratti di finanziamento, al fine di consentire agli operatori di settore aderenti di valutare l'affidabilità creditizia di un soggetto richiedente un finanziamento e di contenere il rischio - attraverso le segnalazioni che gli stessi Istituti inviano ogni mese - di concedere nuovi prestiti, evitando sia il rischio di mancato recupero dell'importo corrisposto e pattuito, sia il rischio di sovraindebitamento dei richiedenti; dall'altro, vi è l'archivio informativo denominato Centrale dei rischi, di cui è titolare e gestore la Banca d'Italia in virtù della sua finzione di organo di vigilanza bancaria.

Mentre l'attività della Centrale dei Rischi è governata dal Testo Unico Bancario e relative disposizioni attuative del CICR e della Banca d'Italia stessa, per le banche dati private la normativa di riferimento è quella contenuta nel "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", emanato dal Garante per protezione dei dati personali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 in attuazione del "Codice sulla privacy" (D. lgs. n.196/2003).

Tali essendo le disposizioni applicabili alle diverse banche dati, va esclusa la necessità, al fine della segnalazione presso le banche dati private, della valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, prevista solo dalla normativa che regola l'attività della Banca d'Italia.

È invece necessario l'invio al cliente del preavviso di cui all'art. 4, comma 7, del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", ove è prescritto che *“Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati*

relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato”.

Il preavviso è essenziale, poiché finalizzato a porre il cliente nella condizione di intervenire e porre rimedio, prima di subire effetti pregiudizievoli, mediante il tempestivo pagamento del debito.

La normativa richiamata non richiede alcuna forma specifica del preavviso di segnalazione e, quindi, neppure che lo stesso sia inviato con racc. a/r o altro mezzo equivalente che garantisca la prova della ricezione della comunicazione.

Nondimeno, la comunicazione di avvertimento preventivo del consumatore dell'imminente registrazione dei suoi dati nei sistemi di informazioni creditizie ha natura ricettizia (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14685 del 13/06/2017), per cui, a fronte della contestazione della ricezione, è onere del soggetto segnalante fornire prova dell'avvenuta conoscenza della comunicazione da parte del destinatario.

Nella specie, parte attrice sostiene di non avere mai ricevuto il preavviso di segnalazione prodotto in giudizio dalla finanziaria.

La convenuta, per contro, si affida alle risultanze del servizio “Formula Certa Nexive”, ritenuto idoneo a fornire la prova che la comunicazione è regolarmente pervenuta al destinatario, venendo registrati tutti i passaggi dalla data di spedizione sino alla data di ricezione.

Ciò posto, si osserva che, come correttamente evidenziato nell'ordinanza resa nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. introdotto *ante causam* dall'odierna attrice (provvedimento successivamente confermato in sede di reclamo), il servizio di recapito in questione è stato riconosciuto dalla Circolare del Ministero delle comunicazioni 2 agosto 2017, n. 5688 “Recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati elettronicamente” (G.U. 29 agosto 2007, n. 200), nonché dall'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) in plurime decisioni.

Il giudice della cautela ha quindi concluso che *“nella specie può ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuto recapito del preavviso in questione, quantomeno dell'immissione nella cassetta postale del destinatario all'indirizzo incontestato di questi, considerato che la ricorrente nulla ha anche solo allegato in fatto per poter in ipotesi far ritenere che in realtà detto recapito, nonostante l'attestazione di cui sopra, possa non essere avvenuto”* [v. all. 3 conv.].

D'altra parte, a fronte della prova presuntiva emergente dal tracciamento di cui al sistema di recapito in esame, resta ferma la facoltà del preteso destinatario di contrastare le risultanze della spedizione telematica, provando di non avere ricevuto alcunché (tanto che la domanda d'urgenza, come visto, è stata respinta per non avere la ricorrente allegato nulla in ordine al mancato recapito del plico).

Ebbene, nel presente giudizio di merito l'attrice si è offerta di provare per testi la mancata ricezione del preavviso spedito dall'intermediario.

È stato quindi escusso il teste _____, coniuge separato dell'attrice, il quale ha dichiarato di occuparsi del ritiro della posta e di non avere mai notato il preavviso nella cassetta delle lettere, di cui egli solo aveva la chiave.

, da parte sua, non ha offerto prove volte a confermare le risultanze emergenti dal sistema di spedizione telematico, contestate dalla controparte anche con riferimento all'idoneità probatoria del documento che confermerebbe l'avvenuta ricezione del plico, trattandosi della stampa di una schermata video non sottoscritta da alcuno.

Pertanto, pur non potendosi escludere dubbi sull'attendibilità del teste attoreo, in considerazione dei suoi rapporti con la parte, residua – in assenza di ulteriori prove offerte dalla convenuta a conferma della consegna del preavviso – una situazione di incertezza in ordine all'effettivo recapito della ridetta comunicazione. Incertezza che gioca a sfavore dell'intermediario, onerato di provare la conoscenza del preavviso di segnalazione da parte del cliente, con conseguente accertamento dell'illegittimità della segnalazione ed accoglimento della domanda di condanna alla cancellazione della stessa.

Venendo all'esame della domanda risarcitoria, l'attrice lamenta anzitutto un danno patrimoniale per essersi vista rifiutare una richiesta di finanziamento a causa della ridetta segnalazione [v. all. 4 att.], ma si tratta di un pregiudizio indimostrato, non avendo la parte specificamente allegato né provato quale concreta diminuzione patrimoniale avrebbe patito a seguito del diniego del finanziamento richiesto a _____ (e non potendo evidentemente essere ritenuto quale posta risarcibile l'importo di cui al finanziamento negato, che avrebbe dovuto essere restituito).

Quanto al danno non patrimoniale, l'attrice sostiene che dall'illegittima segnalazione alla CRIF discenderebbe un danno all'immagine *in re ipsa*, quale conseguenza dell'iscrizione nell'elenco dei debitori in sofferenza, senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del pregiudizio.

Neppure tale assunto può essere condiviso, atteso che, secondo la più recente giurisprudenza, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non può mai essere "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (v. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021; nello stesso senso, si veda anche, proprio con riferimento ad un'ipotesi di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018, per cui "*il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento*").

Ad ogni buon conto, quand'anche fosse emersa la sussistenza di un danno patito a seguito della segnalazione alla CRIF non preceduta dal dovuto preavviso, difetta comunque la prova del nesso causale tra l'omissione addebitata all'odierna convenuta ed il danno lamentato.

Ed invero, come visto in precedenza, il preavviso è finalizzato a porre il cliente nella condizione di sanare la propria esposizione debitoria con l'intermediario, prevenendo così l'evento dannoso (ossia la segnalazione presso la banca dati CRIF).

Il nesso causale tra l'omessa comunicazione del preavviso ed il danno derivante dalla segnalazione presuppone quindi il fatto (che dev'essere allegato e provato – anche presuntivamente – dal danneggiato) per cui il cliente, una volta ricevuto il preavviso, avrebbe provveduto al tempestivo pagamento del debito, facendo venire meno il presupposto per la segnalazione.

Ebbene, nella vicenda oggi in esame deve escludersi (e non risulta comunque allegato, se non tardivamente in comparsa conclusionale) che l'attrice, quand'anche avesse ricevuto il preavviso, avrebbe provveduto al soddisfacimento del credito della convenuta. Tale credito è infatti contestato da _____, la quale – anche nel presente giudizio di merito – persiste nel negare la sottoscrizione del contratto di finanziamento con _____, contestazione che risulta tuttavia smentita dalla perizia grafologica svolta nel procedimento cautelare *ante causam*, le cui conclusioni, congruamente argomentate e rese nel contraddittorio con l'odierna attrice, possono essere condivise ed acquisite anche nel presente giudizio.

Ne consegue che la segnalazione alla banca dati CRIF, fonte dei danni lamentati, sarebbe stata verosimilmente effettuata anche nel caso in cui AGOS avesse adempiuto all'obbligo di comunicazione del preavviso, difettando quindi la prova del nesso di causa tra la condotta omissiva della convenuta ed il danno.

La domanda risarcitoria va pertanto integralmente respinta.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- Dichiara tenuta e condanna _____ a provvedere alla cancellazione e/o rimozione del nominativo dell'attrice dalla banca dati CRIF relativamente all'esposizione debitoria oggetto di causa;
- Respinge la domanda risarcitoria dell'attrice;
- Compensa le spese di lite tra le parti.

La Spezia, 24 giugno 2022

Il Giudice
dott. Gabriele Romano